



POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA DELLO SPETTACOLO E PER LA MODIFICA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGIO" (COLLEGATO ALLA DECISIONE DI BILANCIO 2019)

Parere ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome, nel ritenere che l'ampia portata del disegno di legge avrebbe richiesto un esame di più ampio respiro e una valutazione congiunta del relativo impatto, si richiamano al principio di leale collaborazione e, in particolare, al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016. In tale ambito, riaffermando l'essenzialità del dialogo interistituzionale per assicurare un approccio sistemico e coordinato che comporti una riflessione congiunta, periodica, stabile e di lungo periodo tra i differenti livelli istituzionali, chiedono al Governo l'impegno a:

1. attivare efficaci forme di coinvolgimento delle Regioni sin dall'avvio del processo di redazione dei decreti attuativi ai fini del successivo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;
2. prevedere l'intesa in sede di Conferenza Unificata per tutti i decreti legislativi oggetto della delega, chiedendo pertanto di sostituire il parere previsto dall'articolo 2 con l'intesa;
3. costituire una Cabina di regia istituzionale presso il Ministero con il compito di monitorare l'iter parlamentare del disegno di legge;
4. istituire un Tavolo di coordinamento istituzionale per il monitoraggio dell'attuazione del disegno di legge e dei provvedimenti attuativi.

Si chiede inoltre l'accoglimento di alcune proposte emendative che costituiscono la premessa necessaria alla condivisione del percorso attuativo e che riguardano entrambe le materie oggetto di delega, rappresentate negli articoli 1 e 2.

Proposte emendative all'art. 1 – Deleghe al Governo in materia di spettacolo

1. Al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:
"X) adeguare agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega"
2. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera g) la parola "*programma*" è sostituita con la parola "*collaborazione*";
 - b) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
 - "o) razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia di spettacolo;*
 - p) definizione delle categorie dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo, individuandone ruoli e funzioni;*

- q) sviluppo e sostegno dei progetti di rete, anche multidisciplinare e interregionale, quale strumento per la creazione di un effettivo sistema nazionale dello spettacolo;
- r) attenzione ai linguaggi contemporanei;
- s) tutela dei lavoratori dello spettacolo, anche prevedendo idonei ammortizzatori sociali;
- t) introduzione di forme di incentivazione fiscale, anche legate all'estensione dell'art bonus, per interventi di investimento realizzati da privati e su beni privati;
- u) interventi di alleggerimento fiscale e burocratico a favore delle imprese dello spettacolo.”

3. Al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni ed espressa previsione che, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;”

4. Al comma 4 lettera d) dopo le parole *“commissariamento delle fondazioni lirico – sinfoniche”* sono inserite le seguenti parole”, *da disporsi previa consultazione dei soci fondatori,”*

5. Al comma 6, lettera b) le parole: *“dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrale”* sono sostituite dalle seguenti: *“degli organismi di rilevanza nazionale”*

6. Al comma 6, lettera e) il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee di carattere non commerciale quali componenti del sistema culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione, in particolare per le giovani generazioni;”

7. Al comma 6, lettera f) dopo le parole: *“riordino della disciplina del settore della danza”* sono inserite le seguenti parole: *“prevedendo l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;”*

8. Al comma 6, dopo la lettera l) è inserita la seguente: *“m) attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;”*

Si segnala inoltre un refuso al comma 8 che richiede, dopo le parole *“di cui al comma 1,”* l'inserimento della parola *“sono”*.

Proposte emendative all'art. 2 - Deleghe al Governo in materia di beni culturali e paesaggio

1. All'art. 2 comma 1 lettera a) le parole *“intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici di settore”* sono eliminate
2. All'art. 2 comma 1 lettera d le parole: *“la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività.”* sono eliminate
3. All'art. 2 comma 2: Dopo le parole *“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo”*, sono inserite le seguenti parole: *“nel rispetto delle competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e del governo del territorio, nonché della competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, urbanistica e piani regolatori, attribuite alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:”*
4. All'art. 2 comma 2, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la parola *“aggiornare”*, sono inserite le seguenti parole: *“nel rispetto della co-pianificazione paesaggistica ed escludendo strumenti di tutela ope legis,”*
 - b) le parole da *“da garantire”* fino a *“indiretta”* sono eliminate;
5. All'art. 2 comma 2, lettera b) le parole *“a soggetti pubblici”* sono sostituite dalle parole *“allo Stato”*;
6. All'art. 2 comma 2:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando adeguate e coerenti modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche nelle nuove forme digitali e informatiche di cui agli art. 43 e 44 del D.lgs. 82/2005 (CAD), nella salvaguardia della legislazione e degli investimenti regionali in materia di sistemi di conservazione digitali, riformando e aggiornando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentati in materia, nel rispetto delle competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali, nonché della competenza esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, attribuite alle Regioni ad autonomia speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;”
 - b) all'art. 2 comma 2, lettera d) dopo le parole *“contratti pubblici”* sono inserite le parole *“nel rispetto delle competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali”*;
7. All'art. 2 comma 2, lettera e) dopo la parola *“accordi”* sono inserite le parole: *“e convenzioni”*;
8. All'art. 2 comma 2, lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:
“1) revisionando i casi e le modalità di autorizzazione all'uscita temporanea e definitiva dei beni culturali in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo dei beni”;

9. All'art. 2 comma 2, lettera h) sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo la parola *“coordinare”* sono inserite le parole *“nel rispetto delle competenze concorrenti”*;
 - le parole *“assicurare una razionalizzazione”*, sono sostituite dalla parola *“prevedere”*;
 - le parole *“e identitaria dei beni culturali”* sono eliminate.
10. All'art. 2 comma 2, lettera i) la parola *“ulteriori”* è eliminata;
11. All'art. 2 comma 2, lettera l) le parole *“nelle more della conclusione”* sono sostituite dalle parole *“dal momento della pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 139 fino alla sua conclusione”*.
12. All'art. 2 comma 3, le parole *“sono acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato”*, sono sostituite dalle seguenti *“è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata e il parere del Consiglio di Stato”*.

Ulteriori segnalazioni:

- coerentemente a quanto previsto all'art. 2, comma 1, si chiede di modificare nella relazione il termine di adozione dei decreti, pari a 24 mesi e non dodici come indicato;
- si evidenzia un refuso al comma 3 che richiede, dopo le parole *“di cui al comma 1,”* l'inserimento della parola *“sono”*.

All'art. 2, comma 2, inserire le seguenti: del DDL le seguenti lettere:

“a-bis) prevedere che l'elaborazione congiunta tra Ministero e Regione con riferimento ai beni paesaggistici introdotti nei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera i) nella versione del Codice risultante dalle modifiche introdotte con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, possa essere attivata a richiesta della Regione interessata

m-bis) prevedere, nell'ottica della semplificazione, che il procedimento di elaborazione congiunta tra Ministero e Regione possa riguardare singole categorie di beni paesaggistici o porzioni omogenee del territorio regionale con riferimento ad una o più categorie di beni paesaggistici,

m-ter) differenziare il regime sanzionatorio in materia paesaggistica e quello relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica, disciplinati nell'articolo 167 del d. lgs. 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, in base alla normativa vigente all'epoca di realizzazione dell'intervento in assenza del titolo paesaggistico”

Proposta di emendamento integrativo:

dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

“Clausola di salvaguardia

Art. X

- 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”*

Roma, 27 giugno 2019